

# **SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015**

## **ART. 1**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)*

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## **ART. 2**

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)*

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

## **ART. 3**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;
  - b) individuazione dell'ISPRA quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento n. 1143/2014;
  - c) previsione di sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni del regolamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2;
  - d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 4

#### ***(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva n. 2011/91/UE)***

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale **alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva n. 2011/91/UE**, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previo espletamento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore ed una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al citato regolamento (UE) n. 1169/2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando le competenze per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale Autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## ART. 5

*(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2015/637 del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi, che abroga la decisione 95/553/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/637 del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi, che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 6

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n.185 e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea ed agli accordi internazionali in materia, già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea ed agli accordi internazionali in materia, già resi esecutivi o che saranno resi esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e previsione di utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 del citato regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive (embarghi commerciali), adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 7

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio;

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 ed alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, ivi compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone in capo a tali organismi;

c) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nelle materie non coperte da riserva di legge e già attualmente disciplinate mediante regolamenti, ivi compreso l'eventuale

aggiornamento delle disposizioni al riguardo contenute nel decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 8

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, di seguito denominato Regolamento.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento ed al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento;

b) costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento e fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento nonché delle modalità di collaborazione delle altre Amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità notificante ai sensi del Capo VII del regolamento;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento, anche al fine di

prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del Regolamento, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 234 del 2012;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) e di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge n. 234 del 2012, ed individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del Capo VIII del regolamento;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il decreto delegato;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 9

*(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali (di seguito il Comitato) privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Consob, l'Ivass e la Covip (di seguito le Autorità), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

e) prevedere il ruolo guida nelle politiche macroprudenziali della Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti, i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle Autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le Autorità motivano l'eventuale mancata attuazione delle stesse;

h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alle Autorità tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni;

i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite le autorità rappresentate nel Comitato stesso in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite dette autorità ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalle autorità rappresentate nel Comitato ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto alla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro cinquemila e un massimo non superiore a cinquemilioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere della Guardia di Finanza per i necessari accertamenti;

m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e al Parlamento una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 10

*(Delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE)



n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le occorrenti modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007;

b) tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015, e fatto salvo quanto previsto alla lettera c), designare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento, la Banca d'Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, la quale adotterà le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

c) tenuto conto dell'esigenza di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 751/2015, designare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento stesso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale Autorità competente a verificare il rispetto dei predetti obblighi. Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotterà le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia;

d) attribuire ove del caso alle Autorità designate ai sensi delle lettere b) e c) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del Regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari;

e) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento medesimo, valutando altresì l'opportunità di razionalizzare il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 e del regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera e) in modo tale che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30 mila euro e un massimo del 10 per cento del fatturato e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro;

g) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e organismi già esistenti;

h) entro la data prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 751/2015 assumere, conformemente all'articolo 3 del medesimo regolamento, le iniziative necessarie al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione;

i) entro la data prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 751/2015, esentare, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, del medesimo regolamento, per un periodo di tempo limitato, le operazioni di pagamento nazionali degli schemi di carte di pagamento a tre parti che concedono ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emettono strumenti di pagamento multimarchio basati su carta in accordo con un altro intermediario o tramite un agente, dagli obblighi di cui al Capo II dello stesso Regolamento, al fine di consentire a tali schemi un graduale adeguamento ai menzionati obblighi mantenendo altresì un adeguato livello di offerta di servizi all'utenza.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 11

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla Consob secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) n. 2015/760 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa

vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 12

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1 e allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, il Governo, nell'apportare al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del CICR e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) escludere dall'ambito di applicazione i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 2014/17/UE;

b) designare, quali autorità competenti:

1) la Banca d'Italia, per la vigilanza nei confronti dei creditori ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/17/UE;

2) l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la vigilanza sugli intermediari del credito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE;

c) designare la Banca d'Italia quale unico punto di contatto nell'ambito delle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/17/UE;

d) integrare o modificare la disciplina dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in relazione all'attribuzione del ruolo di autorità competente e al fine di assicurare la cooperazione tra autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), della direttiva 2014/17/UE;

e) attuare le disposizioni riguardanti gli intermediari del credito al fine di:

1) ricondurre gli intermediari del credito previsti dalla direttiva 2014/17/UE alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quale intermediario del credito che opera con vincolo di mandato, e del mediatore creditizio di cui all'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quale intermediario del credito che opera senza

vincolo di mandato, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/17/UE, mantenendo inalterata la distinzione tra le due figure professionali;

2) preservare e semplificare, ove possibile, l'impianto della disciplina su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi di cui al Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, apportando tuttavia modifiche per:

1) prevedere, con riguardo alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla direttiva 2014/17/UE, deroghe ai mandati conferibili agli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con riferimento alla possibilità che i promotori finanziari promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento e che gli agenti di assicurazione promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti su mandato diretto di banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevedere per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione regole coerenti con quanto previsto dalla direttiva 2014/17/UE;

3) individuare, all'interno della figura professionale del mediatore creditizio, quella del "mediatore creditizio indipendente" quale intermediario del credito al quale è riservata la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza indipendente;

4) individuare le attività che non integrano intermediazione del credito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 8, della direttiva 2014/17/UE, tra cui quelle consistenti nella mera presentazione o rinvio di un consumatore a un creditore o intermediario del credito ovvero quelle svolte a titolo accessorio nell'ambito di altra attività professionale;

3) applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di rendere disponibili ai consumatori le informazioni generali sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE;

f) applicare le modifiche di cui alla lettera b), numero 2), e alla lettera e), numero 2), punti 2), 3) e 4), in relazione a tutti i contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi a oggetto la concessione di credito ipotecario a consumatori;

g) attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito di cui all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE;

h) valorizzare il ruolo dell'autoregolamentazione per la definizione di standard per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/17/UE;

i) definire accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza sia prestato in modo effettivamente indipendente, nell'interesse del consumatore e con modalità tali da assicurare la gestione dei conflitti di interesse, prevedendo altresì l'obbligo del prestatore di servizi di consulenza di avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE. In tale quadro, vietare la corresponsione di commissioni da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito per la prestazione di servizi di consulenza nonché vietare o limitare i pagamenti da parte del consumatore nei confronti del mediatore creditizio prima della conclusione di un contratto di credito, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/17/UE;

l) attuare le disposizioni in tema di offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito, tenendo conto delle disposizioni di legge esistenti e apportando a queste ultime

modifiche volte a coordinarle tra di loro e a razionalizzare la complessiva disciplina della materia;

m) prevedere un “periodo di riflessione” di sette giorni durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE;

n) adottare misure atte a promuovere e coordinare le iniziative volte all’attivazione di programmi di educazione finanziaria per una assunzione e una gestione responsabili del debito con specifico riguardo ai contratti di credito ipotecario ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2014/17/UE;

o) attribuire all’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l’Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2014/17/UE, prevedendo le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macroprudenziale;

p) disciplinare i poteri sanzionatori prevedendo:

1) in capo alla Banca d’Italia, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) in capo all’Organismo degli agenti e dei mediatori di cui all’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il potere di irrogare nei confronti degli intermediari del credito le sanzioni amministrative previste dall’articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo dell’intermediario del credito responsabile, secondo le procedure definite da regolamenti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze;

q) prevedere che il diritto del consumatore all’estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ART. 13

*(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)*

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla

disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del CICR; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto per l'inosservanza delle disposizioni del Titolo VI dello stesso;

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa di Risparmio di Roma;

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

1. consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;
2. prevedere che il documento sia fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme alle altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

g) nel dare attuazione alle previsioni della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private;

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal Capo III della direttiva 2014/92/UE:

1. rivedere, ove opportuno, la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2015 n. 33, prevedendone la confluenza nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento della tutela dei consumatori;
2. prevedere che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione, per un periodo di 12 mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore;
3. stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore al di fuori dei casi indicati al n. 2) della presente lettera, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;
4. valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

- i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base di cui al Capo IV della direttiva 2014/92/UE:
1. imporre l'obbligo di offrire tale conto alle banche, a Poste Italiane S.p.A. e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;
  2. valutare l'opportunità di estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento, tenuto conto delle specifiche circostanze, anche a soggetti diversi dai consumatori;
  3. prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  4. prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;
  5. per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;
  6. esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese;
  7. promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro, incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
- l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le vigenti disposizioni più stringenti a tutela dei consumatori;
- m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 14

*(Delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:
  - a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:
    - 1) attribuire al Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva (UE) 2015/849;
    - 2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;
    - 3) prevedere che le Autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di Sicurezza Finanziaria, conformemente ad un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitigino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
    - 4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e controllo proporzionali al rischio riscontrato;
  - b) al fine di assicurare la proporzionalità ed efficacia delle misure adottate in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi attualmente vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  - c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di



finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

1) affidare al Comitato di Sicurezza Finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1) del presente comma, la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i criteri seguenti:

- 1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
- 1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;
- 1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;
- 1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;
- 1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 1, paragrafo 1, ad eccezione dell'attività di cui al paragrafo 1, punto 3), lettera e) della Direttiva (UE) 2015/849;
- 1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non offerta al pubblico in generale;

2. prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo emerso all'esito di adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, paragrafo 2 della Direttiva 2009/110/CE, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

- 2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 EUR utilizzabile solo sul territorio nazionale;
- 2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 EUR (soglia innalzabile fino a 500 euro);
- 2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
- 2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
- 2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

3. per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato Membro dell'Unione Europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:

3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10 della Direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

4. al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso a

determinate tipologie di clientela o di relazioni d'affari, apportare alle disposizioni in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione, attualmente vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva (UE) 2015/849;

5. al fine di assicurare la razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:

5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla Direttiva (UE) 2015/849;

5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della Direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva medesima.

- d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trusts* e di contrastare fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

1. prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni, a carico degli organi sociali, per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche e integrazioni che si rendano necessarie;

2. prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, le informazioni di cui al paragrafo 1 della presente lettera, siano registrate, a cura del legale rappresentante, in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e rese tempestivamente disponibili:

2.1) alle Autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2.2) alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori d'età o altrimenti incapaci;

2.4) ad altri soggetti, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori d'età o altrimenti incapaci;

3. prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in tale veste, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale o dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849;

- 3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;
- 3.3) rendere le informazioni di cui al punto 3.2 prontamente accessibili alle Autorità competenti;

4. prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al punto 3.2 del paragrafo 3 inerenti i medesimi *trust* siano registrate in apposita sezione del Registro delle Imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e rese accessibili alle Autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

5. apportare le integrazioni e modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva UE 2015/849 e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità;

6. per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva UE 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della Direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità ai dati e alle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle Autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e l'integrazione di banche dati pubbliche esistenti;

f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di allineare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della Direttiva UE 2015/849 in materia di ricezione, analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni delle Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia:

1. abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla Direttiva UE 2015/849, nel rispetto, per le informazioni di investigative, dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2. cooperi con le FIU di altri paesi utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera gli utilizzi delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi della Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzi delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3. individui operazioni che le devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei principi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipiche delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2013/36 di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche e integrazioni necessarie a:

1. limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, i tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa ;
2. graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:
  - 2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;
  - 2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;
3. prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;
4. sanzionare come illecito amministrativo le violazioni gravi, reiterate e con carattere di sistematicità, delle disposizioni di legge in materia di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni; prevedere che la gravità delle violazioni si desuma dalla natura del soggetto responsabile, se persona fisica o giuridica, dalla gravità del danno, dall'intensità del dolo o del grado della colpa, dall'entità del profitto complessivamente ricavato; prevedere le seguenti misure afflittive, da adottare in via graduata:
  - 4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

- 4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;
- 4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;
- 4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni;
- 4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con minimo edittale non inferiore a 2.000 euro, e con massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato e comunque non inferiore a 1 000 000 di euro;

5. fatte salve le misure di cui al precedente paragrafo 4), prevedere, in caso di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

- 5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;
- 5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

- 6. per le violazioni di scarsa offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;
- 7. nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse comminate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;
- 8. prevedere che la Banca d'Italia possa comminare sanzioni, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dal presente articolo, per le infrazioni del Regolamento (UE) n. 847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, commesse da prestatori di servizi di pagamento, e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento;
- 9. nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della Direttiva (UE) 2015/849;
- 10. nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei paragrafi 2, 3 e 4 numeri 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 della presente lettera h), apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti comunitari in materia di

contrasto al finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti comunitari adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle Autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, prevedere limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo e di contrasto all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

l) al fine di monitorare e contrastare i fenomeni criminali, ivi compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire la piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività *online* esercitate dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE, e 2006/70/CE le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, ivi compreso tutto quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi nell'elaborazione e attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## **ALLEGATO A**

*(di cui all'articolo 1, comma 1)*

1) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento 29 ottobre 2016)

## **ALLEGATO B**

*(di cui all'articolo 1, comma 1)*

- 1) direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);
- 2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016);
- 3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento 1 maggio 2018);
- 4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);
- 5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016);
- 6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento 26 giugno 2017).